

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, Dr. Michele Marchese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1169/2010 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2010, riservata in decisione all'udienza del 12.12.2011, avente ad oggetto ripetizione somme

TRA

T. M., nata a (...) (NA) il (...) e residente in (...) (NA) al (...) n. 000, (C.F. (...)), elettivamente domiciliata in (...) (NA) alla via (...) presso lo studio legale dell'Avv. R. B. che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

E. C. S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in (...) al (...) n. 3, (Codice fiscale (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. G. I., giusto mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, in uno al proprio difensore elettivamente domiciliata in (...) (NA) alla via (...) presso lo studio legale dell'Avv. G. L..

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 12.12.2011.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore agisce per vedere dichiarate inefficaci le variazioni contrattuali unilateralmente apportate dalla convenuta e per l'effetto ottenere la ripetizione della somma di euro 2494,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 28.04.2008 fino al soddisfo.

Assume che la convenuta società, in data 28.04.2008, unilateralmente e senza inviare alcuna comunicazione, modificava in peggio la consistenza del fondo di investimento denominato "SSS PPP Tasso Variabile", inizialmente sottoscritto, convertendo le relative quote in un nuovo fondo denominato "EEE OOO Breve Termine (BT)"; la suddetta variazione peggiorativa spingeva l'attrice a disinvestire le somme e comportava la perdita di cui alla premessa.

Si costituiva la S.p.A E. C. che contestava estensivamente la fondatezza della domanda come da relativa comparsa.

La domanda è infondata e va rigettata.

Occorre osservare che la materia relativa alla procedura di fusione dei fondi è disciplinata dal D.L. vo 24 febbraio 1998 n. 58 che all'art 36 co.7 prevede che la Banca D'Italia, sentita la Consob disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi " nonché, nello specifico, dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca Italia in data 14 aprile 2005.

Nella fattispecie, la suddetta operazione di fusione per incorporazione nel fondo "NNN CCC Breve Termine "(ridenominato EEE OOO Breve Termine (BT)) del fondo" SSS PPP Tasso Variabile" fu insieme ad altre operazioni sottoposta alla valutazione della Banca d'Italia ed da questa approvata con provvedimento n. 49747 del 15.01.2008.

Conformemente a quanto disposto dal suddetto regolamento, ai singoli partecipanti va comunicata l'informativa, redatta in modo tale da consentire un agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti, consentendo agli stessi di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle relative commissioni.

La normativa, pertanto, non prescrive tassativamente le modalità di comunicazione dell'operazione e le relative conseguenze in caso di mancato adempimento ma si limita a richiedere che la comunicazione venga resa nota ai singoli partecipanti. Nel caso concreto, non vi è prova dell'invio di comunicazione scritta all'attore. Tuttavia non risulta provato che tale inadempimento abbia cagionato un danno e, in particolare, che la perdita lamentata sia da ricollegare alla tipologia del nuovo fondo.

Va, innanzitutto, evidenziato che la fusione non comportava per l'istante alcun onere e manteneva inalterato il valore del capitale alla data della conversione.

Procedendo, ad una disamina della tipologia dei due fondi con una comparazione delle rispettive e principali caratteristiche, appare agevole rilevare che trattasi di prodotti equivalenti.

Entrambi, infatti, si proponevano una moderata o contenuta crescita del capitale investito nel breve periodo (1-3 anni) con un grado di rischio medio- basso e si rivolgevano esclusivamente verso prodotti di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro (si cfr. prospetti informativi doc. 10, 17 e 18 in produzione di parte convenuta)

A fronte di tali riscontri, l'attore non prova e neanche allega alcuna circostanza tale da indurre a ritenere che al momento della conversione sussistesse una variazione peggiorativa.

Nè, al riguardo, trova fondamento il richiamo all'art 118 del T.U.B in relazione all'inefficacia della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in caso di mancato preavviso, atteso che tale disposizione — al di là di ogni valutazione in ordine all'applicazione nel caso concreto - presuppone, in ogni caso, che le variazioni

contrattuali al momento della modifica, sulla base di un giudizio ex ante e non ex post, siano sfavorevoli per il cliente; circostanza che per le ragioni suddette non risulta in alcun modo provata.

Pertanto, la differenza rispetto all'investimento iniziale non risulta causalmente ricollegata al passaggio dei fondi, bensì alle oscillazioni di mercato con conseguenti effetti sugli strumenti finanziari.

La particolarità giuridica della controversia in uno alla mancata prova a carico della convenuta circa la prescritta comunicazione nei confronti dell'istante, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Ottaviano — Dr. Michele Marchese — definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso.

Ottaviano, 12.12.2011

Il Giudice di Pace

dott. Michele Marchese.